

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE AI SENSI DELLA DGR 85-13268 e successiva Nota esplicativa del 13.12.2010 protocollo n°9369/DB1701 della Regione Piemonte.

- **DESTINAZIONE D'USO** (rif. Art.6 DGR 85-13268 e Circolare esplicativa n°9369/DB1701)
 - verifica della destinazione d'uso di commercio al dettaglio dei locali in riferimento alle precedenti pratiche edilizie, alla zonizzazione di P.R.G.C, alle N.T.A. (art.29, art.33, norme specifiche per l'area in cui il fabbricato si trova, art.79);
 - individuazione della localizzazione o addensamento in cui ricade l'edificio, con riferimento alla tavola P4.

- **CALCOLO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE** ai sensi dell'art.4 della DGR 85-13268 e Circolare esplicativa n°9369/DB1701.
 - in caso di ampliamento della superficie di somministrazione, l'adeguamento del locale ai nuovi criteri regionali di programmazione è riferito soltanto alla parte di superficie ampliata;
 - in caso di ampliamento della superficie di somministrazione congiuntamente al trasferimento di sede nell'ambito dello stesso addensamento e localizzazione commerciale, sono anche da rispettarsi gli artt. 8 e 9 della D.G.R. n. 85-13268 s.m.i.;

- **FABBISOGNO DEI PARCHEGGI E STANDARD** (rif. Art.8 DGR 85-13268 e Circolare esplicativa n°9369/DB1701 e L.R. 56/77)

N.B. il soddisfacimento del fabbisogno dei parcheggi non è richiesto in caso disubingresso

COME SI DETERMINA IL FABBISOGNO

Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione è calcolato secondo le modalità ed i parametri indicati nelle tabelle dell'articolo 8, applicando le formule delle 3 tabelle il cui titolo specifica la localizzazione dell'esercizio di somministrazione. La seconda e la terza tabella prevedono anche il caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato esternamente agli addensamenti e localizzazioni ed i riferimenti sono: "aree esterne agli addensamenti A1-A2-A3 e L1 (seconda tabella) e "aree extraurbane esterne agli addensamenti e localizzazioni A5 e L2" (terza tabella) .

Qualora applicando le singole formule del fabbisogno dei parcheggi si ottenga un numero decimale, l'arrotondamento del numero per eccesso o per difetto avverrà a seconda che sia superiore o inferiore alla metà.

SUPERFICIE SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO DI (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI COMMERCIALI A1- A2- A3 - L1
S < 25	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
25<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

SUPERFICIE SOMMINISTRAZIONE [MQ]	METODO DI CALCOLO DEL NUMERO DI POSTI PARCHEGGIO (N) PER GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE UBICATI NEGLI ADDENSAMENTI COMMERCIALI A4 E NELLE AREE URBANE ESTERNE AGLI ADDENSAMENTI E LOCALIZZAZIONI A1 - A2 - A3 - L1
S < 35	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
35<S<50	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
50<S<100	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
S>100	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

DOVE SI REPERISCONO I PARCHEGGI

I posti necessari a soddisfare il fabbisogno parcheggi, nel numero determinato con l'applicazione delle tabelle indicate, possono essere utilmente reperiti nelle aree:

- soggette alle norme dell'art. 21 della legge regionale n. 56/1977 s.m.i.;
- soggette alle norme dell'art. 2 della legge n. 122/1989 (c.d. legge Tognoli);
- in aree private comunque liberamente accessibili e fruibili dal pubblico.

Se quanto richiesto dalla D.G.R. n. 85-13268/2010 determina un fabbisogno superiore rispetto a quello derivante dalle prime due norme sopra citate, i posti mancanti e la relativa superficie necessari a soddisfare il fabbisogno inderogabile, sono da reperire in area privata fisicamente accessibile al pubblico. In proposito si precisa che l'accessibilità non implica la dismissione giuridica ad uso pubblico delle aree, ma una semplice e concreta possibilità di raggiungere e fruire delle stesse da parte degli utilizzatori.

Si escludono, pertanto, i posti auto ubicati in luoghi non liberamente accessibili nell'orario di apertura dell'esercizio di somministrazione.

La quota di posti a parcheggio e la relativa superficie, obbligatoria e non derogabile al rilascio dell'autorizzazione, deve essere reperita obbligatoriamente nell'area in cui è ubicato l'esercizio di somministrazione o nell'area ad esso limitrofa la cui eventuale definizione di maggiore dettaglio deve essere indicata dallo stesso comune.

Tutti i parcheggi così reperiti devono essere individuati in un'adeguata planimetria allegata agli atti del procedimento.

Per gli addensamenti A1, A3, A4 il fabbisogno è monetizzabile su appositi capitoli:

A1 : 02091103

A3 : 02091104

A4 : 02091105

il versamento degli importi determinati dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.a. Agenzia di Giaveno, Tesoreria Comunale, codice IBAN n°IT 60 D 02008 30520 000001280681 citando:

- 1) la pratica edilizia
- 2) la causale: monetizzazione di aree destinate alla realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicato alla zona commerciale (precisare se A1-A3-A4) di P.R.G.C.
- 3) importo: €..... da determinarsi applicando l'aliquota relativa all'area (...euro /mq).

VERIFICA DI IMPATTO SULLA VIABILITÀ (rif. Art.9 DGR 85-13268 e Circolare esplicativa n°9369/DB1701 e L.R. 56/77) fatti salvi i seguenti casi:

- gli esercizi con superficie di somministrazione < 80mq;
- in caso di esercizi ubicati in A1, A2
- in caso di trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito del medesimo addensamento e localizzazione commerciale, come previsto dall'art. 12 c. 7 della stessa D.G.R.;
- in caso di trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione nell'ambito dello stesso comune ed in regime di sospensione dell'attività alla data del 31/12/2009, secondo quanto indicato dall'art. 15 c. 5 della D.G.R.

Lo studio deve essere sottoscritto e asseverato da professionista abilitato e comprendere:

- Verifica funzionale dei nodi e degli assi stradali interessati dal maggior afflusso di traffico**, considerando il movimento indotto dalle vetture private, dal traffico ordinario, e la viabilità esterna al parcheggio dedicato (art.9 comma 6);
- I livelli di servizio definiti all'art.26 c.3 quarter della DCR 563-13414/99** (art.9 comma 7);
- Dimostrazione dell'accessibilità all'area di insediamento e soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento** (art.9 comma 8);
- le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento** devono essere concertate con il Comune e oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale di obbligo (art.9 comma 9);

il Comune di Giaveno è dotato di Piano Urbano del Traffico approvato con DCC 10/2023 e pubblicato sul sito istituzionale del Comune alla pagina:

<https://www.comune.giaveno.to.it/it-it/servizi/catasto-e-urbanistica/piano-urbano-del-traffico-423-47503-1-0b2fe8a8674a04aa49034098d9b9674d>

□ **Art.10 STUDIO SOTTOSCRITTO E ASSEVERATO DA PROFESSIONISTA ABILITATO CHE ESAMINA E VALUTA LE COMPONENTI AMBIENTALI E PAESAGGISTICHE E LE COMPONENTI PROGETTUALI** (rif. Art.10 DGR 85-13268 e Circolare esplicativa n°9369/DB1701 e L.R. 56/77)

- per SCIA dichiarazione sottoscritta dalla proprietà e dal conduttore dell'attività di somministrazione dalla quale risulti che le mitigazioni e soluzioni progettuali individuate in detto studio costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.
- per Permesso di Costruire inserire prescrizioni nel testo (a cura del Comune).

componenti ambientali:

- **CLIMA ACUSTICO** (comma 4a) dimostrazione asseverata che sono rispettati i requisiti relativi a:
 - a1 macchinari e/o impianti rumorosi;
 - a2 traffico indotto;
 - a3 potenziale incremento dell'effetto della rumorosità diffusa e concentrata sui "ricettori sensibili" posti nelle vicinanze;

con riferimento al Piano di Zonizzazione acustica vigente nel Comune di Giaveno.

- **ATMOSFERA** (comma 4b) dimostrazione asseverata che, relativamente a impianti di climatizzazione invernale ed estiva, gli impianti di smaltimento dei fumi, agli effetti indotti del traffico , sono rispettati i requisiti relativi a:

- "Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento" DCR 98-1247 con riferimento alla scheda 3N oppure 3E
- DPR N.59 /2009 Regolamento di attuazione dell'art.4 comma 1 lettere a e b del D.Lgs 19 agosto 2005 n. 192;
- D.Lgs 152 del 03.04.2006 (parte V – norme per la tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera);
- DPR 25.07.1991

- **PAESAGGIO** (comma 4c) dimostrazione asseverata che sono rispettate le norme del D.Lgs 42/04;

NOTE:

IMPATTO ATMOSFERICO DOVUTO AGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE

In riferimento all'art. 10, comma 4, lettera b1, si rileva che in data 01.04.2010 è entrata in vigore la D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009 – Aggiornamento del Piano Regionale per il risanamento e la tutela della qualità dell'aria - Stralcio di piano per il riscaldamento ambientale ed il condizionamento e disposizioni attuative in materia di rendimento energetico dell'edilizia ai sensi dell'art. 21, c.1, l. a) b) e q) della legge regionale 28 maggio 2007, n. 13 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia". Tale Piano per il riscaldamento comprende già le disposizioni del D.P.R. n. 59 del 02.04.2009 - Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia: pertanto il riferimento a quest'ultimo provvedimento è superfluo da parte della delibera n. 85-13268/2010.

Si specifica che lo Stralcio di piano per riscaldamento (consultabile all'indirizzo http://www.regione.piemonte.it/ambiente/energia/dwd/28_07_09/stralcio.pdf) fissa livelli prestazionali minimi e di qualità sia per gli edifici di nuova costruzione, sia per gli edifici esistenti sottoposti a manutenzione straordinaria o ristrutturazione; è quindi a tali norme che occorrerà fare riferimento, ricordando tuttavia che i lavori da effettuarsi per nuove aperture, trasferimenti o variazioni di superficie di esercizi di somministrazione non sempre rientrano nei casi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione edilizia (cfr. D.G.R. n. 46- 11968 del 04.08.2009, Capitoli 1, 2 e 3).

A titolo esemplificativo, nell'allegato 1 alla presente nota, si riportano per estratto anche alcune prescrizioni dello Stralcio, cui si rimanda per la corretta ottemperanza.

Inoltre, la D.G.R. n. 46-11968 del 04.08.2009 fa salve le disposizioni derivanti dal D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambiente, T.U.A.) Parte Quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera) Titolo I (Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti in attività) e II (Impianti termici civili).

IMPATTO ATMOSFERICO DOVUTO AGLI IMPIANTI DI CUCINA

Gli esercizi di somministrazione, specialmente se si tratta di esercizi di tipologia igienico sanitaria n. 4 (ristorazione tradizionale), potrebbero impiegare impianti con emissioni in atmosfera, ad esempio per lo smaltimento dei fumi generati nelle cucine o nei laboratori annessi agli esercizi di somministrazione in cui si svolge attività di panificazione, friggitoria, torrefazione, trasformazione di frutta, verdura, carne, prodotti ittici, ecc... destinati al consumo da parte degli avventori del locale. Si tratta generalmente di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico.

In occasione di nuova apertura, oppure trasferimento di sede o aumento di superficie potrebbero verificarsi i seguenti casi:

· attività di cui all'art. 272, c. 1, del D.Lgs.152/2006: le emissioni sono considerate scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico; per tali emissioni l'autorità competente¹ può prevedere che i gestori delle attività elencate nella **Parte I2** dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/2006 - Parte Quinta diano comunicazione alla medesima autorità; tuttavia, è stato verificato che in Regione Piemonte tale comunicazione per prassi non è richiesta;

· **attività di cui all'art. 272, c. 2**, del D.Lgs.152/2006: le emissioni sono considerate non trascurabili agli effetti dell'inquinamento atmosferico; tali emissioni sono sottoposte ad autorizzazione.

In occasione di trasferimento di sede o aumento di superficie di esercizi autorizzati prima dell'entrata in vigore del D.Lgs.152/06, dovrà essere richiesta l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera in relazione all'eventuale potenziamento degli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 272, cc. 1 e 2.

Si ricorda che le attività autorizzate prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 devono verificare la necessità di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata ai sensi della normativa pregressa, tenendo conto che per le attività di cui all'art. 2 del D.P.R. del 25 luglio 1991 (abrogato dal D.Lgs.152/2006) detta autorizzazione non era necessaria.

componenti progettuali:

- SICUREZZA DEGLI IMPIANTI** (comma 5a.1) dimostrazione asseverata che sono rispettati gli obblighi derivanti dall'art.8 del D.M. 22.01.2008 n.37 per gli impianti presenti;
- PREVENZIONE INCENDI** (comma 5a.1) dimostrazione asseverata che, in relazione alla prevenzione incendi dei locali adibiti alla somministrazione, sono rispettate le prescrizioni, per i casi previsti, dal D.M. 16/02/82 e dal D.M. 19/08/96.
- RIFIUTI** (comma 5a.2) dimostrazione asseverata contenente:
 - idonea planimetria e prospetto dell'U.I. e pertinenze con indicazione dell'area da destinarsi a raccolta dei rifiuti, le dimensioni e i percorsi per l'evacuazione dei rifiuti evitando la sovrapposizione dei percorsi di ingresso degli alimenti e di uscita dei rifiuti nel/dal locale;
 - idonea planimetria indicante quali cassonetti differenziati sono disposti nell'area e quali accorgimenti tecnici sono ritenuti utili sono adottati (raccolta percolato, aspirazione fumi maleodoranti,ecc.);
- BARRIERE ARCHITETTONICHE** (comma 5a.1) dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestanti l'assenza di barriere architettoniche.